



COMUNE DI ALBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Via Salvadori, 1 – Via Dante, 15/a – cod.fisc. 02788420152 – p.IVA 00737700963
Tel. 0362/932441 – Fax 0362/932306 – e-mail: protocollo@comune.albate.mb.it

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI ALBIATE – COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' 2012

In data 22.11.2013 alle ore 10.30, si sono riuniti:

la R.S.U. dell'Ente

Andreina Redaelli
Dario Pericle Perini

La delegazione di parte pubblica:

Segretario Generale Dott. Andrea Fiorella
D.ssa Angela Di Santo

Per esaminare quanto segue:

Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2012 e delle relative modalità di utilizzo del fondo.

Dopo aver esaminato l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del comune di Albiate – costituzione e ripartizione del fondo risorse politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2012, sottoscritto in data 02.07.2013 e gli indirizzi dell'Amministrazione come segue:

- per la dotazione del fondo delle risorse decentrate – "risorse variabili" – secondo quanto risulta dal prospetto *Allegato A*, con l'eccedenza delle risorse stabili, al netto del finanziamento degli istituti stabili risultanti, e con le quote previste:

-dall'art. 15, comma 1, lett. k) per €. 1.508,90 per progettazione (da verificare in sede di liquidazione);

-dall'art. 17, comma 5 per €. 1.166,40 per quota una tantum per risorse non attribuite (da verificare in sede di liquidazione);

-destinare le risorse al miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito riferendosi agli obiettivi, in relazione ai quali si applicheranno i principi ed i meccanismi di premialità, di cui al "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con delibera di Giunta



COMUNE DI ALBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Via Salvadori, 1 – Via Dante, 15/a – cod.fisc. 02788420152 – p.IVA 00737700963
Tel. 0362/932441 – Fax 0362/932306 – e-mail: protocollo@comune.albate.mb.it

Comunale n. 115 del 29.12.2010, modificato dalla deliberazione di G.C. n. 91 del 15.9.2011 e dalla Metodologia di valutazione approvata con la stessa delibera;

Vista la delibera di G.C. n. 49 del 1.8.2012 "Approvazione del piano delle performance anno 2012 ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009";

Vista la Relazione tecnico finanziaria del Responsabile del Settore Economico Finanziario dr.ssa Angela Di Santo, redatta il 25.07.2013;

Visto il parere del Revisore Unico, dr. Giuseppe Munafò, in data 18.9.2013;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 11.10.2013 si è data autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sulla costituzione e ripartizione del fondo risorse politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2012;

Tutto ciò premesso e considerato il contratto è sottoscritto nel testo allegato al presente verbale (Allegato A).

Alle ore 11.00 si chiude la riunione.

la R.S.U.

Andreina Redaelli

Dario Pericle Perini

La delegazione di parte pubblica:

Segretario Generale

Dr. Andrea Fiorella

D.ssa Angela Di Santo

COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' (anno 2012)
RISORSE DECENTRATE STABILI

CONTRATTO		DESCRIZIONE	IMPORTE	STABILITA'	
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTE	CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTE
CCNL 1.4.1999	art.14 comma 4 A decorrere dal 31.12.1998, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3%. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15.	€ 337,14	CCNL 1.4.1999	art.17, comma 2 lett. a)	Costituzione del fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.99
CCNL 1.4.1999	Art.31, comma 2 lett. B) CCNL 6.7.1995: il fondo destinato alla corresponsione delle indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario ordinario notturno, festivo e festivo notturno.	€	CCNL 1.4.1999	art.17, comma 3	Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.900.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava
CCNL 1.4.1999	Art.31, comma 2 lett. c) CCNL 6.7.1995: Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità.		CCNL 22.1.2004	art.10	Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo CCNL
CCNL 1.4.1999	Art.31, comma 2 lett. d) CCNL 6.7.1995: Fondo per la qualità della prestazione individuale.		CCNL 1.4.1999	art.17, comma 2 lett. d)	Il pagamento delle indennità di turno
CCNL 1.4.1999	Art.31, comma 2 lett. e) CCNL 6.7.1995: Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi		CCNL 1.4.1999	art.17, comma 2 lett. d)	Il pagamento delle indennità di rischio
CCNL 1.4.1999	Art.1, comma 57 L. 662/1996: il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni	€ 24.954,17	CCNL 1.4.1999	art.17, comma 2 lett. d)	Il pagamento delle indennità di reperibilità
CCNL 1.4.1999	Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2 ovvero fondo per il compenso del lavoro straordinario, già destinato al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	€ 5.089,29	CCNL 1.4.1999	art.17, comma 2 lett. d)	Il pagamento delle indennità di maneggio valori
CCNL 1.4.1999	Le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;		CCNL 1.4.1999	art.17, comma 2 lett. d)	Il pagamento delle indennità di orario notturno, festivo e notturno-festivo

CCNL 1.4.1999	art.15, comma 1 lett. c)	Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risultino un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;			CCNL 1.4.1999	art.17, comma 2 lett. e)	Compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C;		
CCNL 1.4.1999	art.15, comma 1 lett. f)	Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbibili con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.			CCNL 6.7.1995	art.37, comma 1 lett. c) e d)	indennità professionale educatori, di cui all'art.37, commi 1 lett. c) e d) del CCNL 6.7.1995		
CCNL 1.4.1999	art.15, comma 1 lett. g)	L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato (L.E.D.) al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;	€ 5.707,88		CCNL 22.1.2004	art.33	Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto	€ 10.459,76	
CCNL 1.4.1999	art.15, comma 1 lett. h)	Dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;	€ 774,69		CCNL 9.5.2006	art.7	Compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi: l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità		
CCNL 1.4.1999	art.15, comma 1 lett. i)	Da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni			CCNL 22.1.2004	art.36	Compensare la specifica responsabilità del personale nelle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi; agli archiviati informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; all'ufficio giudiziario attribuito ai massi notificatore e le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.	€ 600,00	
CCNL 1.4.1999	art.15, comma 1 lett. j)	Un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai bassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo.	€ 2.207,22		CCNL 1.4.1999	art.19, comma 1	Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 e dall'art.12, comma 4, del CCNL del 31.3.99 si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei singoli enti indicate nell'art. 2, comma 2 del CCNL del 16.7.1996. Le disponibilità dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per l'anno 1998 e successivi sono ridotte in misura proporzionale.	€ 144,72	
CCNL 1.4.1999	art.15, comma 1 lett. k)	Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	€ 639,52						

CCNL 1.4.1999	art.15, comma 5	In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti [...] che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche	€ 5.333,26
CCNL 5.10.2001	art.4, comma 1	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 4.625,35
CCNL 5.10.2001	art.4, comma 2	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.	€ 3.292,51
CCNL 22.1.2004	art.32, comma 1	Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	€ 3.324,16
CCNL 22.1.2004	art.32, comma 2	Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un incremento percentuale dello 0,50% qualora la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti.	€ 2.680,78
CCNL 22.1.2004	art.32, comma 7	La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (atte professionalità).	
CCNL 9.5.2006	art.4, comma 1	Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate (aventi carattere di certezza e stabilità) di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 2.735,76
CCNL 11.4.2008	art.8, comma 2	Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.	€ 3.992,95
CCNL 22.1.2004	Dich. N.14	Con riferimento alla disciplina dell'art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.	

CCNL 9.5.2006	Dich. N.4	Con riferimento alla disciplina dell'art. 2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.	€	2.418,50
CCNL 31.7.2009	Dich. N.1	Con riferimento alla disciplina dell'art.2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.	€	55.106,18
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI A SEGUITO DEI RINNOVI CONTRATTUALI			€	57.524,68

L. n.122/2010	Art.9, comma 2bis	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio	€	3.608,53
TOTALE RISORSE STABILI DISPONIBILI			€	51.497,65

TOTALE DESTINAZIONE A UTILIZZI PARTE STABILE € 47.911,31
DISPONIBILITA' RISORSE STABILI 3.586,34

COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

RISORSE DECENTRATE VARIABILI		IMPIEGO RISORSE VARIABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'		IMPORTO	
CONTRATTO	DESCRIZIONE	CONTRATTO	DESCRIZIONE	CONTRATTO	IMPORTO
CCNL 1.4.1999	Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alla tipologia di risorse (eventi caratteristiche di variabilità) del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.	CCNL 1.4.1999	Erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;	art.17, comma 2 lett. e)	
CCNL 1.4.1999	Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997.	CCNL 1.4.1999	Al fine di incentivare i processi di mobilità previsti dall'art.44 della legge n.449/97 e dall'art. 34 del D.Lgs.n.29/93 nonché quelli correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema delle autonomie locali, gli enti possono prevedere la erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi, in misura non superiore a sei mensilità di retribuzione calcolata con le modalità dell'indennità sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità di bilancio e, per le Regioni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse correlate alla disciplina dell'art. 22, comma 2, del DPR 333/90.	art.17, comma 6	
					€ 1.166,40

CCNL 1.4.1999	art.17, comma 2 lett. g)	incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).	€ 1.508,90
CCNL 14.9.2000	art.54	Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistono le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.	

CCNL 1.4.1999	art.15, comma 1 lett. k)	Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	€ 1.508,90
CCNL 1.4.1999	art.15, comma 1 lett. m)	Gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14.	
CCNL 1.4.1999	art.15, comma 2	Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla diligenza) stabilito per l'anno 1997.	
CCNL 1.4.1999	art.15, comma 5	In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio	
CCNL 5.10.2001	art.4, commi 3 e 4	La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 (potenziamento degli uffici tributari del comune) e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 (assistenza diretta nel contenzioso tributario).	
CCNL 14.9.2000	art.54	Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistono le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.	
DL n.98/2011	Art.16	In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.	

TOTALE DESTINAZIONE A UTILIZZO PARTE VARIABILE € 1.508,90
DISPONIBILITA' RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 1.166,40

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 2.675,30
LIMITE ART.9, CO. 2 BIS PER L'ANNO 2012 € 51.497,65
LIMITE ART.9, CO. 2 BIS PER L'ANNO 2010 € 58.854,46

<p>L. n.122/2010 (TOTALE RIDUZIONE FONDO ART.9, CO.2 BIS RISPETTO 2010)</p>	<p>Art.9, comma 2bis</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio</p>	<p>7.356,81</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

TOTALE RISORSE DECENTRATE € 54.172,95

TOTALE DESTINAZIONE A UTILIZZI € 49.420,21
DISPONIBILITA' FONDO RISORSE DECENTRATE € 4.752,74
art.71, L. 133/2008 € 99,63
TOTALE DISPONIBILITA' AL NETTO DELL'ART.71 DELLA L. N.133/2008 € 4.653,11



COMUNE DI ALBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Via Salvadori, 1 – Via Dante, 15/a – cod.fisc. 02788420152 – p.IVA 00737700963
Tel. 0362/932441 – Fax 0362/932306 – e-mail: protocollo@comune.albate.mb.it

OGGETTO: Parere su quantificazione delle risorse decentrate anno 2012 e ipotesi di accordo decentrato.

Il Revisore Unico del conto

Premesso che l'Ente in data 07/08/2013, ha sottoposto al revisore per il parere i seguenti documenti:

- determina n. 137 del 2.5.2013 con la quale si determinava il fondo risorse di sviluppo delle risorse umane e produttività 2012 – “risorse stabili”;
- Delibera G.C. n. 91 del 31.5.2013 con la quale si approvavano gli indirizzi dell'utilizzo delle risorse fondo produttività anno 2012;
- determinazione n. 178 del 6.6.2013 di approvazione del “fondo risorse produttività anno 2012”;
- l'ipotesi di accordo di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Albiate – Costituzione e ripartizione del fondo risorse politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del 2012, sottoscritto in data 02/07/2013;
- la relazione Illustrativa tecnico finanziaria in data 25/07/2013, della Responsabile del servizio Personale;

Considerato che:

- l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto in data 1/4/1999, demanda all'organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;



COMUNE DI ALBIATE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Via Salvadori, 1 – Via Dante, 15/a – cod.fisc. 02788420152 – p.IVA 00737700963
Tel. 0362/932441 – Fax 0362/932306 – e-mail: protocollo@comune.albiate.mb.it

- l'art. 40 bis del d.lgs. 30/3/2001, n. 165, demanda all'organo di revisione la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di legge;

- l'art 40, comma 3 quinquies del citato d.lgs. 165/2001, dispone la nullità delle clausole dell'accordo qualora in contrasto con i vincoli dei contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

Premesso che:

- a) con determina n. 137 in data 2/05/2013 è stato costituito in via provvisoria e per la sola parte stabile il fondo incentivante delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2012, per euro 51.497,65;
- b) con atto G.C.n. 91 del 31.5.2013, sono stati individuati gli indirizzi per la contrattazione decentrata per l'anno in corso;

Rilevato che dai documenti sottoposti per il parere risulta che:

a) sono state quantificate in euro 54.172,95 le risorse destinata alla contrattazione decentrata per l'anno 2012, così distinte:

euro 51.497,65 per risorse stabili euro 2.675,30 per risorse variabili

b) tale somma comprende anche gli incentivi per progettazione lavori pubblici per euro 1.508,90 e una quota una tantum per somme non utilizzate e riportate in aumento delle risorse dell'anno successivo;

c) è stata applicata la riduzione di euro 7.356,81 per personale cessato net 2012, stabilita dall'art.9 comma 2 bis del d.l.78/2010, tenendo conto dei chiarimenti forniti con circolare n.12/2011 della Ragioneria generale dello Stato rispetto al fondo 2010;

d) si intendono destinare le risorse di complessivi euro 54.172,95, come segue:

- euro 30.816,14 per istituti anno 2012 finanziati con risorse di parte stabile (progressione economica);
- euro 10.459,76 per istituti anno 2012 finanziati con risorse di parte stabile (indennità di comparto);
- euro 4.799,12 per indennità di turno già contrattate;
- euro 513,23 indennità di rischio;



COMUNE DI ALBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Via Salvadori, 1 – Via Dante, 15/a – cod.fisc. 02788420152 – p.IVA 00737700963
Tel. 0362/932441 – Fax 0362/932306 – e-mail: protocollo@comune.albate.mb.it

- euro 578,34 per indennità maneggio valori;
- euro 600,00 per personale dell'ufficio stato civile e anagrafe ed elettorale;
- euro 1.166,40 per somme aventi carattere di variabilità che non attribuite vengono riportate in aumento delle risorse dell'anno successivo;
- euro 1.508,90 per istituti art. 15, comma 1, lettera k) per progettazione ufficio tecnico.

La quota rimanente, che verrà calcolata in sede di liquidazione, verrà erogata al personale solo a seguito di criteri selettivi e solo a seguito della valutazione delle performance del personale.

Ritiene

che la somma di euro 54.172,95 , sia compatibile con i vincoli di bilancio e con le disposizioni di contenimento dei costo dei personale.

Esprime

parere favorevole alla proposta in oggetto nell'intesa che:

- a) i compensi incentivanti siano erogati solo previa valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo assegnato;
- b) l'accordo ed i documenti allegati siano pubblicati nel sito istituzionale dell'ente come disposto dal comma 4, dell'art.40 bis del d.lgs. 165/2001;
- c) che in futuro sia richiesto all'organo di revisione un parere preventivo sulla quantificazione del fondo salario accessorio.


Albate, 18 settembre 2013

Il Revisore Unico
dott. Giuseppe Munafo'

COMUNE DI ALBIATE

Provincia di Monza e Brianza

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ED
ILLUSTRATIVA
DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA
COSTITUZIONE E FINALIZZAZIONE
DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2012**



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

PREMESSO che il fondo 2012 è stato ricostruito da personale esterno qualificato che ha effettuato un lavoro sistematico di recupero dei dati del personale partendo dal 2000 circa e che pertanto possiamo ritenere la situazione del fondo 2012 attendibile e reale;


VISTO l'art.2, comma 3 del D. Lgs. n.165/2001 ove è stabilito che i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del decreto medesimo; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni regolamentari o di atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva;

ATTESO che l'art. 40 comma 3-bis del D.lgs 165/2001 prevede che le amministrazioni attivano livelli autonomi di contrattazione integrativa volti ad assicurare livelli adeguati di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.lgs. 165/2001 e comunque nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e dei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle disposizioni vigenti;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.48, comma 4, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti [...] l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilancio, con distinta indicazione dei mezzi di copertura;

PREMESSO che, prima di affrontare la contrattazione, l'ente deve procedere alla quantificazione delle risorse decentrate secondo le indicazioni degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.1.2004;

CHE la quantificazione delle risorse, in quanto tale, non è materia di contrattazione, ma spetta in via esclusiva all'ente anche se non si può impedire al sindacato di chiedere una verifica del procedimento di calcolo seguito, visto che una quantificazione delle risorse errata, in un senso o nell'altro, avrebbe sicure ripercussioni sulle scelte negoziali;

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

CHE l'attuazione delle clausole contrattuali deve essere sempre caratterizzata dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede e non può mai autorizzare comportamenti irragionevoli e permissivi da cui deriverebbero ingiustificati incrementi di oneri a carico dei bilanci degli enti;

CHE con effetto dall'anno 2004, devono essere rispettati i criteri definiti nel CCNL del 22.1.2004 e che la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie:

1. La prima categoria comprende tutte le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo al fine di definire l'entità dei finanziamenti ancora disponibili per nuove iniziative di incentivazione (sia di natura stabile che variabile);
2. La seconda categoria comprende le fonti di finanziamento eventuali e variabili e che tali risorse, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con auspicabile, prioritaria attenzione agli incentivi per produttività.


CONSIDERATA la necessità di stabilire per l'anno 2012 quante risorse assegnare alle singole destinazioni di utilizzo e che un primo accordo tra le parti negoziali sulla quantità di risorse da destinare al finanziamento delle altre forme del salario accessorio, risulta particolarmente utile per la successiva fase di negoziazione in quanto semplifica le decisioni e consente di definire le regole sui vari istituti anche in funzione della quantità delle risorse assegnate.

RILEVATO che l'amministrazione comunale ha rispettato il patto di stabilità negli anni 2011 e precedenti;

ATTESO che viene garantito il rispetto della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) art. 1, comma 557, come modificato dal comma 7, dell'art. 14 del D.L. 78/2010, nonché delle previsioni legislative contrattuali vigenti in materia;

SI RELAZIONA CHE

- Con determinazione n. 137 del 2.5.2013 si determinava il fondo risorse di sviluppo delle risorse umane e produttività 2012 – “risorse stabili”;



Handwritten signature and date: 3

- con delibera G.C. n. 91 del 31.05.2013 si approvavano gli “Indirizzi utilizzo risorse fondo produttività anno 2012”
- con determinazione n. 178 del 6.6.2013 si è determinato il “Fondo risorse produttività anno 2012”;
- con verbale del 2.07.2013 si sottoscriveva l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Albate – Costituzione e ripartizione del fondo risorse politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2012.


COSTITUZIONE

Il fondo delle risorse decentrate

- è stato costituito nel rispetto ed in conformità ai vincoli derivanti dal contratto nazionale e concerne solo le materie contrattabili, come risulta da allegato prospetto (Allegato A), e secondo le previsioni economico-finanziarie contenute nei documenti di programmazione;
- risulta in linea con le normative vigenti in materia di pubblico impiego e specificatamente con il D.lgs. 165/2001 e ss.mm., con il disposto dell’art 1 comma 557 della L. 296/2006 come modificato dal d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 all’art. 14, c. 7, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare in merito al contenimento della spesa di personale;
- risulta in linea con il D.L. 78 del 31.5.2010, convertito nella Legge n. 122 del 30.7.2011, che all’art. 9, comma 2-bis prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale al personale in servizio;
- che in applicazione della circolare n. 12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria Generale dello Stato si è calcolato il fondo 2012 in proporzione al personale cessato.

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La determinazione delle risorse decentrate è avvenuta nel rispetto del limite previsto dall’art.9, comma 2-bis della L. n.122/2010 e delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n.12/2011 che, proprio con riferimento alle risorse oggetto della disposizione di cui all’art.9, comma 2-bis della L. n.122/2010, ha precisato che occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando





le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art.67 del D L n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008.

La determinazione delle risorse decentrate è avvenuta pertanto riferendosi alle risorse già quantificate con deliberazione di Giunta Comunale n 366 del 22.12.1999.

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo sono così determinate:

1) art. 14, comma 4 CCNL 1.4.1999:

A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale. Tale importo costituisce una fonte di finanziamento avente carattere di certezza, stabilità e continuità ed alimenta in fondo delle risorse decentrate nei diversi anni e nel medesimo importo ovvero € 337,14. Il fondo per il compenso del lavoro straordinario è storicamente costituito nel suo ammontare dalla somma calcolata con riferimento all'anno 1993 ai sensi dell' art. 6, comma 2, lettera b) del DPR n. 333 del 1990, ridotta dall'1 gennaio 1995, per effetto del contenimento del lavoro straordinario, di una percentuale pari al 15% e nella ulteriore misura del 3% a decorrere dal 1.1.2000 ai sensi del citato art. 14, comma 4 del CCNL 1.4.1999.

2) art. 15, comma 1, lettera a) CCNL 1.4.1999:

Gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed interazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati.

Tale importo costituisce una fonte di finanziamento avente carattere di certezza, stabilità e continuità ed alimenta in fondo delle risorse decentrate nei diversi anni e nel medesimo importo ovvero € 24.954,17 comprensiva dell'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.

Negli enti privi di dirigenza risulta erronea l'inclusione nell'ambito del fondo delle risorse decentrate di quelle destinate al salario accessorio in favore dei titolari di posizioni organizzative nonché precedentemente utilizzate per il pagamento del lavoro straordinario pertanto, a seguito dell'introduzione dell'area delle posizioni organizzative, il fondo è decurtato della quota parte delle risorse di cui alla lettera



a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII nella misura di € 4.580,60 per l'anno 2009 e di € 5.089,29 dal 2010 ad oggi.

3) art. 15, comma 1, lett.b) CCNL 1.4.1999:

Le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti.


Tale importo era soggetto alle condizioni dell'art. 32 CCNL 6.7.1995 e dell'art.3 CCNL 16.7.1996 ovvero:

1. nel caso di Amministrazioni in condizioni di equilibrio economico della gestione di competenza risultante dal conto economico dell'esercizio precedente, purché non esistano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 12 bis del D.L. 12 gennaio 1991 n° 6, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991 n° 80 e che abbiano realizzato le seguenti innovazioni:
 - a. Attuazione dei principi di razionalizzazione di cui al titolo I del D.Lgs. n° 29 del 1993;
 - b. ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali;
 - c. rilevazione dei carichi di lavoro, se ad essa tenute, e rideterminazione delle piante organiche;
 - d. istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
2. per l'anno 1997, solo le amministrazioni che avevano già applicato l'art. 32 del CCNL del 6 Luglio 1995, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo, possono incrementare, con oneri a proprio carico, la già prevista percentuale dello 0,5% del monte salari riferita al 1993, nel limite massimo di una somma pari ad un ulteriore 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995.

Tale importo poteva essere reso disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti. Non risultano accertate le condizioni di cui all'art.32 CCNL 6.7.1995, art.3 CCNL 16.7.1995 e all'art.15, comma 4 CCNL 1.4.1999.

4) art. 15, comma 1, lett. c) CCNL 1.4.1999:

Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicatone del CCNL.



Tale importo poteva essere applicato solo a fronte di eventuali risparmi di gestione nell'anno 1998 e qualora dal consuntivo dell'anno precedente non risultasse un incremento delle spese di personale e potevano essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti. Non risultano accertate da parte dell'Ente le condizioni di cui all'art.32 CCNL 6.7.1995, art.3 CCNL 16.7.1995 e all'art.15, comma 4 CCNL 1.4.1999.

5) art. 15, comma 1, lett. f) CCNL 1.4.1999:

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993.

Tale importo è dato dai risparmi derivanti dall'applicazione di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti e che cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

Tale importo costituisce una fonte di finanziamento avente carattere di certezza, stabilità e continuità ed alimenta in fondo delle risorse decentrate nei diversi anni. Non risultano accertate da parte dell'Ente somme afferenti a tale finanziamento.

6) art. 15, comma 1, lett. g) CCNL 1.4.1999:


L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996.

Tale importo, già destinato per l'anno 1998 al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, costituisce una fonte di finanziamento di natura stabile negli anni e sempre nel medesimo importo ovvero € 5.707,88.

7) art. 15, comma 1, lett. h) CCNL 1.4.1999:

Dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;

Risulta destinatario dell'indennità di direzione e staff nell'importo di L. 1.500.000 prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale un solo dipendente che ha in ogni caso beneficiato di un incarico nell'area delle posizioni organizzative; in ogni caso è erronea l'inclusione tra le somme destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività delle risorse precedentemente utilizzate per il pagamento dell'indennità di lire 1.500.000 di cui all'art.37, comma 4 del CCNL 6.7.1995 in favore dei titolari di posizioni organizzative negli enti privi di figure



dirigenziali e pertanto si applica una riduzione del fondo nella stessa misura ovvero € 774,69.

8) art. 15, comma 1, lett. j) CCNL 1.4.1999:

Un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo.

Tale importo è stato confermato quale finanziamento avente carattere di stabilità in tutti gli anni e nel medesimo importo ovvero € 2.207,22 (monte salari anno 1997: € 424.464,56);

9) art. 15, comma 1, lett. 1) CCNL 1.4.1999:

Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni. Come affermato da ARAN è utile precisare che, a seguito del trasferimento del personale ATA al Ministero della Pubblica Istruzione, il fondo doveva subire una proporzionale riduzione in quanto l'art. 15, comma 1, lett. 1) stabilisce il principio secondo il quale il trasferimento di personale agli enti del comparto, a seguito dei processi in atto di decentramento e delega di funzioni, deve essere accompagnato da un contestuale trasferimento anche delle risorse finanziarie destinate agli istituti del salario accessorio. A tal proposito e per analogia si applica una riduzione sulle risorse decentrate nella misura pari all'importo dell'anno precedente al trasferimento del personale ATA ovvero di € 639,52.

10) art. 15, comma 5 CCNL 1.4.1999:

In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti [...] che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio. Tale finanziamento è applicabile in presenza di aumento stabile della dotazione organica combinato alla attivazione di nuovi servizi, con conseguente assunzione di nuovo personale. E' del tutto evidente che non si ritiene che possa essere applicato per finanziare il salario accessorio di personale assunto nell'ambito dei contratti di natura flessibile e nello specifico per assumere lavoratori con contratto a termine il cui finanziamento è prevedibile nell'ambito degli incrementi contrattuali riferiti al monte salari, in quanto quest'ultimo è calcolato prevedendo in aggiunta alle voci di alimentazione anche quelle riferite ai contratti a termine e di formazione-



lavoro. Si ritiene pertanto possibile solo l'incremento che finanzia, alle condizioni sopra descritte, nuove assunzioni nella forma a tempo indeterminato. Dalla verifica operata si evidenzia che negli anni precedenti a quelli oggetto di costituzione delle risorse si sono verificati incrementi nella misura del 7,4% dall'anno 2001 a valere sull'anno 2002 (€ 2.426,03), del 3,4% dall'anno 2003 a valere sull'anno 2004 (€ 1.401,32) e nella misura del 3,3% dall'anno 2007 a valere sull'anno 2008 (€ 1.505,91) e che hanno determinato un incremento complessivo di € 5.333,26. Tale importo è stato calcolato nei vari anni sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno precedente, intendendosi per valore medio la media aritmetica dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale ha determinato la misura di incremento operata sul fondo.

11) art. 4, comma 1 CCNL 5.10.2001:

Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'I .4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Tale importo previsto a decorrere dall'anno 2001 è di natura stabile e non era soggetto a nessuna regola procedurale. L'incremento è pari ad 4.625,35 (monte salari anno 1999 verificato nell'ambito delle tabelle 12, 13 e 14 del Conto annuale: 420.486,30).

12) art. 4, comma 2 CCNL 5.10.2001:

Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.


La Dichiarazione congiunta n. 18 CCNL 22.01.2004 prevede che le disposizioni contrattuali citate come fonte di finanziamento delle risorse decentrate stabili ovvero l'art. 15, comma 1, lett. i) (economie per riduzione posti di dirigente) e 1) (risorse del personale trasferito) del CCNL dell'I.4.1999 ovvero art. 4, comma 2, (recupero ria e assegni personali) del CCNL del 5.10.2001) conservano la loro efficacia anche per gli anni successivi al 2003. Risultano rilevate somme relative a RIA e ad assegni "ad personam" sul personale cessato dal 1.1.2000 nei seguenti importi:

anni 2009 e 2010	€ 1.668,55
anno 2011 e 2012	€ 3.292,51

Incrementi esplicitamente quantificati dai CCNL 22.1.2004, 9.5.2006 e 11.4.2008:

a) art.32, comma 1 CCNL 22.1.2004:

of d , 1



Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.

Tale incremento applicato dall'anno 2003 è calcolato con riferimento al monte salari 2001 e costituisce una fonte di finanziamento stabile, confermato nei diversi anni e nell'importo di € 3.324,16. Nella verifica è stato rideterminato il monte salari così come affermato nelle diverse circolari dal MEF e successivamente dalla Dichiarazione congiunta n.1 CCNL 11.4.2008 e nell'importo di € 536.155,00.

b) art.32, comma 1 CCNL 22.1.2004:

Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti.

Tale incremento applicato dall'anno 2003 (nel rispetto del rapporto tra spesa del personale e entrate correnti inferiori al 39%) è calcolato con riferimento al monte salari 2001 e costituisce una fonte di finanziamento stabile, confermato nei diversi anni e nell'importo di € 2.680,78. Nella verifica è stato rideterminato il monte salari così come affermato nelle diverse circolari dal MEF e successivamente dalla Dichiarazione congiunta n.1 CCNL 11.4.2008 e nell'importo di € 536.155,00.

c) art.32, comma 7 CCNL 22.1.2004:

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).

L'incremento dello 0,20% del monte salari 2001 applicabile dal 2003, come affermato da ARAN, non deve essere ricompreso né tra le risorse decentrate stabili né tra quelle variabili (non sono infatti citate nei commi 2 e 3 dell'art. 32); le stesse risorse sono state destinate dal CCNL alla remunerazione esclusiva degli incarichi di alta professionalità di cui all'art. 10, ed incrementano quelle già utilizzate dagli enti per analogo titolo. Risulta del tutto evidente che tali risorse non potevano essere utilizzate per altri istituti contrattuali ma in ogni caso non risultano accertate risorse afferenti a tale finanziamento.

d) art.4, comma 1 CCNL 9.5.2006:



Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate (aventi carattere di certezza e stabilità) di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Tale incremento applicato dall'anno 2006 (nel rispetto del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%) è calcolato con riferimento al monte salari 2003 e costituisce una fonte di finanziamento stabile, confermato nei diversi anni e nell'importo di € 2.735,76. Nella verifica è stato rideterminato il monte salari così come affermato nelle diverse circolari dal MEF e successivamente dalla Dichiarazione congiunta n.1 CCNL 11.4.2008 e nell'importo di € 547.152,00.

e) art.8, comma 2 CCNL 11.4.2008:

2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.

Tale incremento applicato dall'anno 2008 (nel rispetto del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%) è calcolato con riferimento al monte salari 2005 e costituisce una fonte di finanziamento stabile, confermato nei diversi anni e nell'importo di € 3.992,95. Nella verifica è stato rideterminato il monte salari così come affermato nelle diverse circolari dal MEF e successivamente dalla Dichiarazione congiunta n.1 CCNL 11.4.2008 e nell'importo di € 665.492,00.


Trattandosi di un incremento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, l'importo corrispondente a tale incremento, ove disposto per la sussistenza dei parametri finanziari richiesti, in coerenza con la natura di tale tipologia di risorse, si consolida definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa.

2) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

a) Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali

Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.1.2004

Con riferimento alla disciplina dell'art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal



presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.

Dichiarazione congiunta .4 CCNL 9.5.2006

Con riferimento alla disciplina dell'art. 2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1 CCNL 31.7.2009

Con riferimento alla disciplina dell'art.2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.

A seguito dell'applicazione delle suddette dichiarazioni congiunte si è calcolato quanto segue:

CCNL 5.10.2001	€ 375,97
BIENNIO 2002/2003	€ 343,05
BIENNIO 2004/2005	€ 509,77
BIENNIO 2006/2007	€ 696,29
BIENNIO 2008/2009	€ 493,43
e per un totale di	€ 2.418,50.

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, di cui all'art.31, comma 3 del CCNL 22.1.2004, che alimentano il fondo per l'anno 2012 aventi carattere di eventualità e variabilità sono potenzialmente date alle condizioni contrattuali di seguito descritte dai seguenti finanziamenti:

a) art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1.4.1999:

Le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997.

Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997. Nel periodo oggetto di costituzione delle risorse non risultano



previste somme in applicazione dell'art. 15, comma 1, lett d) ovvero derivanti dalle seguenti iniziative:

- contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
- convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

b) art. 15, comma 1, lett. e) CCNL 1.4.1999:

Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (modificato dall'art.73 della Legge 6 agosto 2008, n.133).

Tale importo era dato dalle economie conseguenti alla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale e che costituivano per il 30% economie di bilancio, per il 50% dei risparmi da utilizzare per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero per nuove assunzioni, e per il restante 20% somme da destinare, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. L'art. 73, comma 2 L. n.133/2008 ha soppresso la destinazione del 20% dei risparmi al miglioramento della produttività individuale e collettiva.

"2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;

b) le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «e' destinata, secondo le modalità' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa»;

c) le parole da «ulteriore quota» fino a (produttività' individuale e collettiva» sono soppresse. "

c) art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1.4.1999:

Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina



01

dell'art. 17. Tali risorse sono date dalla applicazione di disposizioni di legge e finalizzate ad incentivare le prestazioni e i risultati del personale direttamente coinvolto. Afferiscono a tale finanziamento gli incentivi di progettazione, indennità per l'avvocatura... e sono soggetti ad un vincolo di destinazione. Anno 2012: € 1.508,90 a finanziamento incentivi di progettazione come da determinato con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 288 del 15/10/2012.

d) art. 15, comma 1, lett. m) CCNL 1.4.1999:

Gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.

Tali eventuali risparmi derivano dal mancato o parziale ricorso dell'ente alla disciplina del lavoro straordinario e costituiscono somme eventuali e variabili.

e) art. 15, comma 2 CCNL 1.4.1999:

Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio fimo ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.


L'incremento delle risorse nella misura massima dell'1,2% del monte salari 1997, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non ha carattere obbligatorio ma è rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti che devono valutare, a tal fine, gli effettivi equilibri di bilancio; lo stesso incremento, pertanto, non può "consolidarsi" ma necessita di ripetuti apprezzamenti e decisioni responsabili.

Poiché le relative risorse devono essere destinate a specifici obiettivi dell'ente, è evidente che il mancato conseguimento degli stessi obiettivi, non può consentire la utilizzazione del relativo finanziamento per ulteriori e diverse finalità di incentivazione.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede che tali risorse possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

f) art. 15, comma 5 CCNL 1.4.1999:

In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la



razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili [...], gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

Tale finanziamento è soggetto a criteri rigorosi ovvero per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art. 15, comma 5, è importante osservare il seguente percorso:

- individuare i servizi (e prima ancora: i bisogni degli utenti a cui i servizi intendono dare risposta) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti quali-quantitativi;
- definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro analogo documento di programmazione della gestione);
- quantificare le ulteriori risorse finanziarie variabili da portare ad incremento del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 5 e definirne lo stanziamento nel bilancio e nel PEG; la quantificazione spetta esclusivamente all'ente e non deve essere oggetto di contrattazione;
- stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse ex art. 15, comma 5 possono essere rese disponibili; illustrare analiticamente nella relazione, allegata al contratto decentrato, i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse;
- verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei servizi di controllo interno dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti;
- eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo i criteri stabili nel contratto decentrato.

g) art.4, commi 3 e 4 CCNL 5.10.2001:

La disciplina dell'art. 15, comma 1, leti, k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicatone dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett.p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, leti, b) del D.L n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 (assistenza diretta nel contenzioso tributario).

Tale importo è prevedibile a fronte di risorse derivanti dal recupero evasione ICI, assistenza diretta nel contenzioso tributario ovvero potenziamento degli uffici tributari del comune.



h) art.54 CCNL 14.9.2000:

Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.

i) Art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999:

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alla tipologia di risorse del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Considerato che dall'analisi effettuata le risorse di natura stabile per l'anno 2010 dovevano essere di € 53.482,22 mentre dagli atti assunti dal Comune risultano determinate risorse stabili per un importo pari a € 52.315,82, è possibile prevedere un aumento "una tantum" relativamente a valere per l'anno 2012, quali somme non attribuite nel 2010, la rispettiva differenza ovvero € 1.166,40.

Sezione III - Decurtazioni del Fondo


a) Art. 19, comma 1 CCNL 1.4.1999

Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 e dall'art.12, comma 4, del CCNL del 31.3.99 si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei singoli enti indicate nell'art. 2, comma 2 del CCNL. del 16.7.1996. Le disponibilità dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per l'anno 1998 e successivi sono ridotte in misura proporzionale.

Tale importo, utile per sostenere quindi gli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale, incide sul fondo delle risorse decentrate nella misura di € 144,72.

b) *Riduzioni del fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 ovvero "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".*

Per il rispetto dei predetti vincoli l'importo complessivo del fondo ex art.31 del CCNL 22.1.2004 per l'anno 2010 doveva ammontare ad € 58.854,46. Il suddetto importo è stato stato calcolato sommando tutti i finanziamenti



come precedentemente descritti ed escludendo dalla base di calcolo le voci indicate dalla deliberazione n.51/2011 della Corte dei Conti sez. riunite.

Nell'anno 2012 è stata accertata una riduzione di personale rispetto all'anno 2010 del 12,5%. Tale riduzione è stata calcolata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la media aritmetica dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale ha determinato la misura di riduzione operata sul fondo, come precisato nelle misure indicate alla Sezione IV.

	2010	2012
Media aritmetica personale presente	n.28	n. 24,5
Misura percentuale di riduzione del fondo rispetto al 2010		-12,5%

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo anno 2012 e sottoposto a certificazione.

Totale risorse sottoposte a certificazione

a) Totale Risorse decentrate — anno 2012: € 51.497,65 (al netto dell'art.15, comma 1 lett. k) con una riduzione delle risorse decentrate rispetto all'anno 2010 di €7.356,81;


Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Non risultano disponibili alla contrattazione integrativa le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo - parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:

- a) Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004):
Anno 2012: € 10.459,76;
- b) Progressioni orizzontali storiche (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999):
Anno 2012: €30.816,14;

Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 1/04/1999): € 144,72.



17

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa nel periodo di riferimento

La destinazione delle risorse regolate dalla contrattazione integrativa nel periodo di riferimento prevede:

- a) Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999):
Anno 2012: € 4.799,12 (per indennità di turno), € 513,23 (per indennità di rischio) e € 578,34 (per indennità di maneggio valori);
- b) Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999):
Anno 2012: € 0,00;
- c) Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999):
Anno 2012: € 0,00;
- d) Indennità particolari responsabilità ufficiale anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000):
Anno 2012: € 600,00;
- e) Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999):
Anno 2012: € 4.653,11 (comprensivo della quota una tantum previsto nelle risorse variabili di euro 1.166,40 e decurtata della quota ritenuta per malattia);
- f) Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999):
Anno 2012: € 1.508,90;

Le cifre sopra riportate verranno nuovamente verificati in sede di liquidazione.

RIBADITO che le risorse come sopra costituite potranno essere erogate solo a seguito di criteri selettivi così come previsti dal contratto integrativo che vede l'erogazione solo a seguito della valutazione delle *performance* del personale.

Albate, 25 luglio 2013

**Responsabile del Settore
Economico e Finanziario**
Dr.ssa Angela Di Santo

